Falconara Albanese

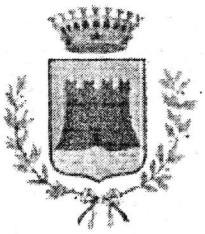

San Lucido

Paola

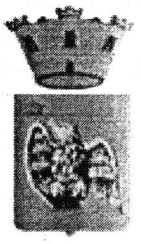

Fuscaldo

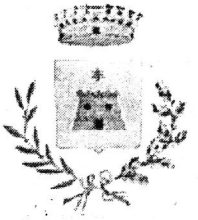

Guardia Piemontese

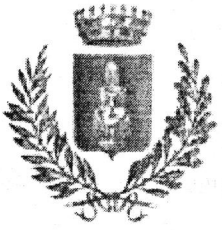

Acquappesa

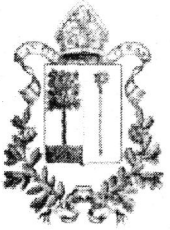

Cetraro

Bonifati

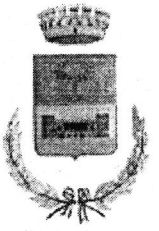

Sangineto

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE PAOLA – CETRARO

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO

Indice

Art. 1 Istituzione Conferenza dei Sindaci

Art. 2 Sede

Art. 3 Composizione e Presidenza della Conferenza

Art. 4 Coordinamento Tecnico

Art. 5 Segreteria della Conferenza dei Sindaci

Art. 6 Funzioni della Conferenza dei Sindaci

Art. 7 Funzioni del Presidente

Art. 8 Convocazioni

Art. 9 Validità delle sedute

Art. 10 Decisioni ed espressioni di voto

Art. 11 Pubblicità della Conferenza dei Sindaci

Art. 12 Durata delle cariche

Art. 13 Approvazione ed eventuali modifiche del regolamento

Art. 1 Conferenza dei Sindaci

Il presente atto regola le attività della Conferenza dei Sindaci per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni associati in attuazione della legge 328/2000 "Legge Quadro per realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali " e della legge regionale della Calabria n° 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Socio-Assistenziale Paola/Cetrato, come individuato dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria del 22.06.2015, n. 210 - Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali

Art 2. Sede

La Conferenza dei Sindaci ha sede presso gli uffici del Sindaco del Comune di Paola, quale capofila della Conferenza dei Sindaci dell'ATO Paola/Cetraro o presso gli uffici dell'Assessore da lui delegato per le materie oggetto del presente regolamento.

Art. 3 Composizione e Presidenza della Conferenza

Fanno parte della Conferenza dei Sindaci dell' ATO Paola/Cetraro, il Sindaco del Comune di Paola, in qualità di Comune Capofila, e i Sindaci dei Comuni dell'ATO: Acquappesa, Bonifati, Cetraro, Falcona Albanese, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Sangineto, San Lucido.

Possono essere delegati a partecipare alla Conferenza altri membri (Assessori o Consiglieri con delega ai Servizi Sociali) delle Amministrazioni Comunali.
Al fine di assicurare l'operatività della Conferenza ed una partecipazione informata e continuativa è preferibile la delega permanente per la durata del mandato del Sindaco.

La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Sindaco/Assessore delegato del Comune di Paola, quale Comune capofila della Conferenza stessa.
Partecipa alla Conferenza dei Sindaci, quale membro permanente senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'ASP di Cosenza, o suo delegato.

Possono essere invitati alle sedute della Conferenza dei Sindaci anche i rappresentanti dell'Organismo Associativo Unitario di Rappresentanza del Terzo Settore per l'illustrazione e la discussione di argomenti di comune interesse.
Possono essere invitati altresì alle sedute della Conferenza dei Sindaci anche esperti per l'illustrazione di specifici argomenti.

Art. 4 Coordinamento Tecnico

La Conferenza dei Sindaci si avvale del supporto del Coordinamento Tecnico, composto dal Dirigente preposto della Direzione Politiche Sociali del Comune Capofila, nonché da un operatore tecnico-amministrativo e dal Responsabile Tecnico dell'Ufficio di Piano.

Al Coordinamento è affidato il supporto tecnico per le funzioni di istruttoria, per gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno ed ai verbali delle riunioni della Conferenza dei Sindaci. E' affidato altresì al Coordinamento il supporto tecnico per le competenze distrettuali riferite a specifici progetti di natura sanitaria, sociale o sociosanitaria ovvero per le eventuali azioni distrettuali promosse dalla Regione Calabria, nonché per i processi di monitoraggio e valutazione nell'ambito delle attività descritte.

Tra le suddette funzioni rientrano anche quelle tecniche, organizzative e logistiche svolte nell'ambito delle competenze di tipo distrettuale, compresa la gestione di risorse finanziarie eventualmente erogate dalla Regione ed attribuite al Comune di Paola, quale capofila della Conferenza dei Sindaci.

I costi relativi al personale del Comune capofila per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento tecnico sono suddivisi tra i Comuni secondo quota capitaria riferita alla popolazione residente dell'anno precedente all'anno di riparto.

Art. 5 Segreteria della Conferenza dei Sindaci

Le funzioni di segreteria della Conferenza dei Sindaci è svolta dall'operatore amministrativo del Coordinamento Tecnico.

L'operatore amministrativo cura le convocazioni, la verbalizzazione, la comunicazione dei verbali ai componenti della Conferenza dei Sindaci e del Coordinamento Tecnico. I verbali delle riunioni devono contenere i nominativi dei presenti, i punti principali della discussione, e l'esito delle votazioni, la sottoscrizione del Presidente e del verbalizzante.

Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono formalizzate in appositi atti deliberativi.

Gli atti e la documentazione relativi alla Conferenza dei Sindaci sono custoditi dalla Segreteria della Conferenza, depositati in visione presso gli uffici del competente Sindaco o Assessorato del Comune di Paola.

Art. 6 Funzioni della Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci concorre all'individuazione dei bisogni sociali, sanitari e sociosanitari della comunità rappresentata, per costruire nell'ambito della programmazione dei Distretti Sociosanitari percorsi e processi integrati di protezione sociale, sociosanitaria e sanitaria a favore dei cittadini tutti.

Nell'ambito della programmazione regionale sanitaria e sociale, la Conferenza dei Sindaci assicura la concertazione e cooperazione tra la ASL e gli Enti locali, coinvolgendo quando

ritenuto opportuno parti sociali, terzo settore e stakeholder, ed individua linee di indirizzo e modalità di integrazione delle risposte ai bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale.

Nell'individuazione delle modalità di integrazione tra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, la Conferenza dei Sindaci individua fasi ed azioni istruttorie propositive, nonché azioni e finalità gestionali e di funzionamento dei servizi socio sanitari nei diversi territori

Sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale, la Conferenza dei Sindaci dovrà definire le linee di indirizzo strategico, a cui i comuni del distretto devono riferirsi per le pianificazioni, con momenti di verifica semestrali.

Art. 7 Funzioni del Presidente

Il Presidente nomina all'interno della Conferenza dei Sindaci un Vicepresidente che svolge le funzioni del Presidente in sua assenza. Il Presidente, avvalendosi della segreteria della Conferenza, convoca le riunioni della Conferenza dei Sindaci, ne definisce l'ordine del giorno, presiede e garantisce il coordinamento dei lavori, dà esecuzione alle decisioni e ne vigila l'applicazione.

Art. 8 Convocazioni

La Conferenza dei Sindaci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente, avvalendosi della Segreteria, almeno due volte l'anno. In seduta straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci è convocata mediante avviso scritto tramite mail, fax, ovvero a mezzo posta, con comunicazione della data, ora, luogo ed argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve pervenire almeno dieci giorni prima della data proposta per la seduta.

Nei casi di urgenza, la convocazione deve essere inviata almeno 48 ore prima della data dell'incontro, con avviso tramite mail, telegramma o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione tempestiva.

Ogni convocazione deve essere sempre inviata anche al Direttore Generale dell'ASL.

La convocazione, per opportuna conoscenza e per eventuale supporto istruttorio, va inviata anche ai componenti del Coordinamento Tecnico.

Gli argomenti all'ordine del giorno non trattati nel corso della seduta dovranno essere prioritariamente affrontati nella seduta immediatamente successiva.

Art. 9 Validità delle sedute

Le sedute in prima convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno i 3/4 dei Comuni dell'ATO.

La seduta viene dichiarata deserta qualora trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale determinato ai sensi del comma precedente.
Le sedute in seconda convocazione sono valide in presenza di un numero di partecipanti che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei Comuni dell'ATO.

Art. 10 Decisioni ed espressioni di voto

Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono prese a maggioranza dei voti.
La votazione si effettua per alzata di mano o espressione verbale; in caso di parità prevale la scelta del Presidente della Conferenza. Solo le votazioni che riguardano persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art. 11 Pubblicità della Conferenza dei Sindaci

Le sedute plenarie della Conferenza dei Sindaci sono di norma pubbliche, con la sola esclusione delle sedute o parti di esse, in cui vengono trattate questioni relative a persone fisiche o fatti inerenti a dati sensibili o di pubblica sicurezza, per esclusiva decisione del Presidente.
Per le assemblee della Conferenza dei Sindaci il Presidente ha facoltà di ammettere o invitare rappresentanti tecnici o politici in relazione alle questioni all'ordine del giorno.
La Segreteria della Conferenza ha l'obbligo di assicurare la pubblicità dei verbali attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Paola su apposita sezione.
Copia dei verbali delle sedute della Conferenza dei Sindaci dell'ATO Paola/Cetraro saranno inviati a cura del competente Coordinamento Tecnico ai componenti dei rispettivi organi.

Art. 12 Durata delle cariche

I componenti della Conferenza dei Sindaci ricoprono l'ufficio per il tempo della durata della carica del loro mandato.

Art. 13 Approvazione ed eventuali modifiche del regolamento

L'approvazione e le eventuali modifiche al presente regolamento sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.